

Marca da bollo
€ 16,00

Alla
Soprintendente ai beni culturali
Via Armando Diaz n. 8
39100 Bolzano

Tel. 0471 41 19 00
E-Mail: soprintendenza@provincia.bz.it
PEC:
[landesdenkmalamt.soprintendenza@pec.prov.
bz.it](mailto:landesdenkmalamt.soprintendenza@pec.prov.bz.it)

Oggetto: Art. 34 della legge provinciale sui beni culturali 18 luglio 2023, n. 14 - domanda al rilascio dell'autorizzazione all'uso di rivelatori di metalli

Con la presente,

il sottoscritto/la sottoscritta

nato/nata il

a

residente a

CAP

Prov.

in Via

n.

Nr. tel.

E. mail

chiede il rilascio dell'autorizzazione all'uso di rivelatori di metalli ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 34 della legge provinciale 18 luglio 2023, n. 14.

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara che le finalità di utilizzo di tale apparecchiatura di cui si richiede con la presente l'autorizzazione all'uso sono di tipo esclusivamente hobbistico.

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara

1

di essere consapevole del divieto di eseguire scavi archeologici o interventi di qualsiasi tipo nel sottosuolo per il recupero di reperti archeologici (decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42);

2

di essere a conoscenza della normativa vigente sull'uso del metal-detector, e sulle modalità di consegna dei reperti archeologici fortuitamente scoperti e, in particolare:

- dell'articolo 34 della legge provinciale 18 luglio 2023, n. 14 recante
"Uso di rilevatori di metalli"

(1) Sul territorio provinciale è vietato ogni uso non autorizzato di rilevatori di metalli. Chiunque intenda utilizzare rilevatori di metalli deve chiedere la relativa autorizzazione alla/al Soprintendente, indicando precisamente dove e a quali scopi verrà impiegato lo strumento.

(2) Per l'uso di rilevatori di metalli in zone di interesse archeologico l'autorizzazione deve essere rilasciata espressamente per ogni area di ricerca.

(3) Chiunque utilizzi rilevatori di metalli senza autorizzazione è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 euro a 3.000,00 euro. Nelle zone di interesse archeologico la sanzione è triplicata.

(4) Il controllo sull'osservanza delle disposizioni del presente articolo spetta al personale della Soprintendenza provinciale ai beni culturali autorizzato dalla/dal Soprintendente, agli organi di controllo delle Ripartizioni provinciali competenti in materia di beni culturali e foreste, e agli organi di polizia locale.

e

- degli articoli 10, 11, 88 e 91 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”:

“Articolo 10 (Beni culturali)

3. Sono altresì beni culturali, quando sia intervenuta la dichiarazione prevista dall'articolo 13: d) le cose immobili e mobili, a chiunque appartenenti, che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive o religiose.

Articolo 11 (Beni oggetto di specifiche disposizioni di tutela)

1. Fatta salva l'applicazione dell'articolo 10, qualora ne ricorrano presupposti e condizioni, sono beni culturali, in quanto oggetto di specifiche disposizioni del presente Titolo:

(omissis) i) le vestigia individuate dalla vigente normativa in materia di tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale, di cui all'articolo 50, comma 2.

Articolo 88 (Attività di ricerca)

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento delle cose indicate all'articolo 10 in qualunque parte del territorio nazionale sono riservate al Ministero.

Articolo 90 (Scoperte fortuite)

1. Chi scopre fortuitamente cose immobili o mobili indicate nell'articolo 10 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di esse, lasciandole nelle condizioni e nel luogo in cui sono state rinvenute.

2. Ove si tratti di cose mobili delle quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverle per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore di cose scoperte fortuitamente.

Articolo 91 (Appartenenza e qualificazione delle cose ritrovate)

1. Le cose indicate nell'articolo 10, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo o sui fondali marini, appartengono allo Stato e, a seconda che siano immobili o mobili, fanno parte del demanio o del patrimonio indisponibile, ai sensi degli articoli 822 e 826 del codice civile”.

- dell'articolo 9 della legge 7 marzo 2001, n. 78, recante "Tutela del patrimonio storico della Prima guerra mondiale"

"Articolo 9 (Reperti mobili e cimeli).

1. Chiunque possieda o rinvenga reperti mobili o cimeli relativi al fronte terrestre della Prima guerra mondiale di notevole valore storico o documentario, ovvero possieda collezioni o raccolte dei citati reperti o cimeli deve darne comunicazione al sindaco del comune nel cui territorio si trovano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data del ritrovamento, indicandone la natura, la quantità e, ove nota, la provenienza".

3

di essere a conoscenza del fatto che le aree "di interesse archeologico" sono indicate in Archaeobrowser (cartografia archeologica digitale della Provincia Autonoma di Bolzano-Alto Adige) e contrassegnate dai colori rosso, arancione e rispettivamente giallo;

4

di essere a conoscenza del fatto che nelle aree sottoposte a tutela paesaggistica ai sensi delle disposizioni della legge provinciale "Territorio e Paesaggio" 10 luglio 2018, n. 9, (ad esempio parchi naturali, biotopi, monumenti naturali) vigono specifiche prescrizioni di tutela che possono prevedere un divieto di lavori di scavo.

5

di essere a conoscenza del fatto che l'accesso a proprietà private è sottoposto al preventivo assenso del proprietario/della proprietaria;

6

di essere consapevole del fatto che la mancata osservanza delle disposizioni normative statali e provinciali comporterà delle conseguenze amministrative, civili e/o penali e che si procederà nei confronti del responsabile.

Il sottoscritto/la sottoscritta dichiara, inoltre,

7

di non aver riportato condanne penali e di non avere a suo carico procedimenti penali pendenti relativi a reati commessi contro la tutela dei Beni culturali,

8

che nei suoi confronti non è stata irrogata sanzione amministrativa per violazione di disposizioni sulla tutela dei beni culturali pendenti (in caso contrario indicare quali).

Il sottoscritto/la sottoscritta si obbliga di rispettare la normativa di cui sopra e di consegnare scoperte fortuite di interesse archeologico, senza eccezioni e entro il termine di legge, all'Ufficio provinciale [Beni archeologici](#) e di interrompere immediatamente ogni ulteriore attività nel luogo di rinvenimento o nelle sue vicinanze, salva diversa indicazione da parte dell'Ufficio provinciale [Beni archeologici](#).

Informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (General Data Protection Regulation – GDPR)

Titolare del trattamento dei dati personali è la Provincia autonoma di Bolzano, presso piazza Silvius Magnago 4, Palazzo 3a, 39100 Bolzano, E-Mail: direzionegenerale@provincia.bz.it
PEC: generaldirektion.direzionegenerale@pec.prov.bz.it.

Responsabile della protezione dei dati (RPD): I dati di contatto del RPD della Provincia autonoma di Bolzano sono i seguenti: Provincia autonoma di Bolzano, Palazzo 1, Ufficio organizzazione, Piazza Silvius Magnago 1, 39100 Bolzano; E-Mail: rpdp@provincia.bz.it; PEC: rpdp_dsb@pec.prov.bz.it.

Preposto/a al trattamento dei dati è il Direttore/la Direttrice pro tempore della Ripartizione 13 Soprintendenza provinciale ai beni culturali presso la sede dello/della stesso/a.

Art. 13 – (dati personali forniti direttamente dall’interessato/a) - Finalità del trattamento: I dati forniti saranno trattati da personale autorizzato dell’Amministrazione provinciale anche in forma elettronica, per le finalità istituzionali connesse al procedimento amministrativo per il quale sono resi in base al D.lgs. 42/2004, alla LP n. 26/1975 e alla LP n. 17/1993.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per lo svolgimento dei compiti amministrativi richiesti. In caso di rifiuto di conferimento dei dati richiesti non si potrà dare seguito alle richieste avanzate ed alle istanze inoltrate.

Comunicazione e destinatari dei dati: I dati potranno essere comunicati a soggetti pubblici e/o privati per gli adempimenti degli obblighi di legge nell’ambito dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali e comunque in stretta relazione al procedimento amministrativo avviato. Potranno altresì essere comunicati a soggetti che forniscono servizi per la manutenzione e gestione del sistema informatico dell’Amministrazione provinciale e/o del sito Internet istituzionale dell’Ente anche in modalità cloud computing. Il cloud provider Microsoft Italia Srl, fornitore alla Provincia del servizio Office365, si è impegnato in base al contratto in essere a non trasferire dati personali al di fuori dell’Unione Europea e dei Paesi dell’Area Economica Europea (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).

I destinatari dei dati di cui sopra svolgono la funzione di responsabile esterno del trattamento dei dati, oppure operano in totale autonomia come distinti Titolari del trattamento.

Trasferimenti di dati: I dati personali forniti nell’ambito di questo procedimento amministrativo non vengono ceduti a terzi né vengono trattati al di fuori dell’Unione Europea e dei Paesi dell’Area Economica Europea.

Diffusione: Laddove la diffusione dei dati sia obbligatoria per adempiere a specifici obblighi di pubblicità previsti dall’ordinamento vigente, rimangono salve le garanzie previste da disposizioni di legge a protezione dei dati personali che riguardano l’interessato/l’interessata.

Durata: I dati verranno conservati per il periodo necessario ad assolvere agli obblighi di legge vigenti in materia fiscale, contabile, amministrativa.

Processo decisionale automatizzato: Il trattamento dei dati non è fondato su un processo decisionale automatizzato.

Diritti dell’interessato: In base alla normativa vigente l’interessato/l’interessata ottiene in ogni momento, con richiesta, l’accesso ai propri dati; qualora li ritenga inesatti o incompleti, può richiederne rispettivamente la rettifica e l’integrazione; ricorrendone i presupposti di legge opporsi al loro trattamento, richiederne la cancellazione ovvero la limitazione del trattamento. In tale ultimo caso, esclusa la conservazione, i dati personali, oggetto di limitazione del trattamento, potranno essere trattati solo con il consenso del/della richiedente, per l’esercizio giudiziale di un diritto del Titolare, per la tutela dei diritti di un terzo ovvero per motivi di rilevante interesse pubblico.

La richiesta è disponibile alla seguente pagina web: <http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp>.

Rimedi: In caso di mancata risposta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta, salvo proroga motivata fino a 60 giorni per ragioni dovute alla complessità o all’elevato numero di richieste, l’interessato/l’interessata può proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati o inoltrare ricorso all’autorità giurisdizionale.

Eventuali variazioni o aggiornamenti in merito alla presente informativa saranno di volta in volta disponibili sul sito istituzionale della Provincia <http://www.provincia.bz.it/it/amministrazione-trasparente/dati-ulteriori.asp> e dell'Ufficio Beni archeologici <http://www.provincia.bz.it/arte-cultura/beni-culturali/beni-archeologici.asp>.

Il/la richiedente, firmando il presente modulo, dichiara di aver preso visione delle soprariportate informazioni sul trattamento dei dati personali.

Il/la richiedente, firmando il presente modulo, dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi.

La preghiamo inoltre di trasmetterci modello e numero di matricola del suo metal-detector.

In fede

(data e firma)